



Prot.N.0018666 24/03/2021

F. 2021 09.11/000011-04

Tit. 09.11 Partenza

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)

P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE PROTEZIONE CIVILE**

**Ufficio Protezione Civile**

E-mail: [ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it)

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo

Tel. 0171 445229

Tel. / Fax H24 0171 65641

Ai Comuni  
della Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Cuneo  
Settore Viabilità  
c.a.: *Dirigente di settore*  
c.a.: *Capi reparto*

E, p.c.:

Spett.le Regione Piemonte - Settore  
protezione civile

Spett.le Prefettura - UTG di Cuneo

Spett.le Comando Prov.le Vigili del Fuoco

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo

**OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 26 marzo 2021.**

Si trasmette, in allegato alla presente e per gli adempimenti di competenza, la Determinazione dirigenziale n. 788 del 24 marzo 2021 della Regione Piemonte relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Riccardo ENRICO)



ATTO DD 788/A1822A/2021

DEL 24/03/2021

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

## A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)

**OGGETTO:** Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 26 marzo 2021.  
Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

*3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.*

*4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.*

*5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.*

*6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."*

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.



Considerato che l'art. 13 comma 2 della L.r. 15/2018 prevede che:

*“Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.”*

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte, nonché dai numerosi incendi verificatisi sul territorio regionale nell'ultimo periodo;

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
- legge regionale n. 23/2008;
- legge n. 353/2000
- legge regionale n. 15/2018

## DETERMINA

lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER INCENDI BOSCHIVI, a partire dal giorno **26.03.2021**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione della Dirigente del Settore Sistema anticnendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

## RENDE NOTO

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

*“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:*

*a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*

*b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o*

*apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*

*c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”*

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

*“1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui*

r\_piemon - Rep. DD-A18 24/03/2021.0000788.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: GABRIELLA GIUNTA Si attesta che  
La presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento  
to informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

- all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.*
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”*

Il funzionario estensore:  
dott.ssa Cristina Ricaldone

LA DIRIGENTE (A1822A - Sistema anti incendi boschivi (A.I.B.))  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

